

Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)

del 21 maggio 2008 (Stato 1° febbraio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2, 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoversi 1–4, 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, nonché 46 capoversi 1 e 4 della legge federale del 5 ottobre 2007¹ sulla geoinformazione (LGI),²

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza si applica ai geodati di base di diritto federale (geodati di base).

² L'allegato 1 contiene il Catalogo dei geodati di base.

³ Sono fatti salvi disciplinamenti tecnici specifici del diritto federale.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *aggiornamento*: adeguamento permanente o periodico dei geodati di base all'evoluzione dell'ubicazione, dell'estensione e delle caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati;
- b. *storicizzazione*: registrazione del genere, dell'entità e del momento delle modifiche di geodati di base;
- c. *archiviazione*: allestimento periodico di copie dell'insieme dei dati e conservazione durevole e sicura di dette copie;
- d. *utilizzazione per uso privato*: utilizzazione di geodati di base:
 1. nell'ambito privato e nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici,
 2. da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici,
 3. per informazione interna o documentazione in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni e enti analoghi;

RU 2008 2809

¹ RS 510.62

² Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

- e. *utilizzazione commerciale*: qualsiasi utilizzazione di geodati di base che non sia un'utilizzazione degli stessi per uso privato;
- f. *intensità dell'utilizzazione*: entità dell'utilizzazione parallela e ripetuta da parte degli utenti;
- g. *prestazioni commerciali*: servizi (prodotti e prestazioni analoghe) forniti da unità organizzative dell'amministrazione pubblica al di fuori della propria attività ufficiale in condizioni di concorrenza con offerenti privati;
- h. *servizio di ricerca*: servizio in Internet che consente di cercare geoservizi e, sulla base di corrispondenti geometadati, raccolte di geodati;
- i. *servizio di rappresentazione*: servizio in Internet che consente di visualizzare, ingrandire, rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rilevanti per i dati e di navigare all'interno dei geodati;
- j. *servizio di telecaricamento*: servizio in Internet che consente di telecaricare copie di raccolte complete di geodati o di parti di raccolte di geodati e, se eseguibile, di accedervi direttamente;
- k.³ *servizio di trasformazione*: servizio in Internet per la trasformazione di raccolte di geodati;
- l.⁴ *dati pubblici aperti*: geodati di base che sono liberamente accessibili e per i quali non sono riscossi emolumenti per l'accesso e l'utilizzazione.

Art. 3 Qualità dei dati

¹ L'Ufficio federale di topografia stabilisce, in collaborazione con gli ulteriori servizi specializzati competenti della Confederazione, le norme vincolanti per i geodati di base e i geometadati. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

² Altri requisiti in materia di qualità possono essere stabiliti esclusivamente per i geodati di base e i geometadati unicamente se lo prevede un'ordinanza del Consiglio federale.

Art. 3a⁵ Elenco delle attività di trattamento

Se le raccolte di geodati di base secondo l'allegato 1 costituiscono dati personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, il trattamento di tali dati non è assoggettato all'obbligo di tenere un elenco delle attività di trattamento.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

⁵ Introdotta dall'all. 2 n. II 62 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 2: Sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici

Art. 4 Riferimento planimetrico ufficiale

¹ Il riferimento planimetrico dei geodati di base è fondato, tenuto conto dei termini transitori stabiliti nell'articolo 53 capoverso 2, su una delle seguenti descrizioni geodetiche ufficiali:

- a. sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento planimetrico MN03; o
- b. sistema di riferimento planimetrico CH1903+ con quadro di riferimento planimetrico MN95.

² L'Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.

Art. 5 Riferimento altimetrico ufficiale

¹ Il riferimento altimetrico ufficiale dei geodati di base è fondato sulla livellazione federale 1902 (LF02). Quest'ultima è costituita dalle quote usuali LF02 dei punti fissi altimetrici della misurazione nazionale.

² Il punto di origine della misura dell'altezza è la «Pierre du Niton» a Ginevra. L'altezza di quest'ultimo è fissata a 373,60 metri.

³ L'Ufficio federale di topografia disciplina i dettagli tecnici.

Art. 6 Altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici

¹ Se per determinati geodati di base o per determinate forme di rilevamento, aggiornamento e gestione di geodati di base sono stabiliti o autorizzati altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici, segnatamente di carattere globale o cinematico, deve essere garantita la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.

² L'Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.

Art. 7 Trasformazione di altri sistemi di riferimento

Chi utilizza per geodati di base altri sistemi di riferimento spaziali, deve garantire la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.

Sezione 3: Modelli di geodati

Art. 8 Principio

Ai geodati di base è attribuito almeno un modello di geodati.

Art. 9 Competenza per la modellizzazione

¹ Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un modello di geodati minimo. Esso stabilisce in detto modello la struttura e il grado di dettaglio del contenuto.

² Un modello di geodati è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:

- a. dai requisiti tecnici;
- b. dallo stato della tecnica.

Art. 10 Linguaggio di descrizione

¹ Il linguaggio di descrizione dei modelli di geodati deve corrispondere a una norma riconosciuta.

² L'Ufficio federale di topografia stabilisce il linguaggio di descrizione generale per i geodati di base. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

³ Può essere utilizzato in maniera esclusiva un altro linguaggio di descrizione unicamente se lo prevede un'ordinanza del Consiglio federale.

Sezione 4: Modelli di rappresentazione

Art. 11

¹ Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può stabilire e descrivere uno o più modelli di rappresentazione nel proprio settore specialistico. Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.

² Un modello di rappresentazione è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:

- a. dal modello di geodati;
- b. dai requisiti tecnici;
- c. dallo stato della tecnica.

Sezione 5: Aggiornamento e storicizzazione

Art. 12 Aggiornamento

Se le prescrizioni delle leggi tecniche non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un concetto minimo di aggiornamento. Quest'ultimo tiene conto:

- a. dei requisiti tecnici;
- b. delle esigenze degli utenti;
- c. dello stato della tecnica;
- d. dei costi dell'aggiornamento.

Art. 13 Storicizzazione

¹ I geodati di base che rappresentano decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole.

² Il metodo di storicizzazione è documentato.

Sezione 6: Garanzia della disponibilità

Art. 14 Disponibilità duratura

¹ Il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI conserva i geodati di base in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.

² Esso garantisce la salvaguardia dei geodati di base secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare, provvede a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.

³ L'Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della gestione dei geodati di base da parte del servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI.

Art. 15 Archiviazione

¹ Se la competenza ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l'archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 1998⁶ sull'archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.

² Se la competenza spetta ai Cantoni, questi ultimi designano mediante atto legislativo il servizio competente per l'archiviazione.

³ L'Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della conservazione.

⁶ RS 152.1

Art. 16 Concezione in materia di archiviazione

¹ Se la competenza ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l'archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 1998⁷ sull'archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.

² Se la competenza spetta ai Cantoni, il servizio competente per l'archiviazione elabora una concezione in materia di archiviazione per tutti i geodati di base interessati. Quest'ultimo stabilisce in maniera vincolante almeno quanto segue:

- a. il momento dell'archiviazione;
- b. il luogo dell'archiviazione;
- c. le modalità di trasferimento dei dati al servizio di archiviazione;
- d. la durata della conservazione;
- e. il metodo e la periodicità della salvaguardia dei dati;
- f. il trasferimento periodico in adeguati formati di dati;
- g. i diritti di utilizzazione e di valorizzazione dei dati;
- h. le modalità di cancellazione e distruzione dei dati.

Sezione 7: Geometadati**Art. 17** Principio

¹ Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.

² L'Ufficio federale di topografia stabilisce la norma applicabile ai geometadati dei geodati di base. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

³ Può essere utilizzata in maniera esclusiva un'altra norma unicamente se lo prevede un'ordinanza del Consiglio federale.

Art. 18 Accesso

¹ I pertinenti geometadati sono resi pubblicamente accessibili unitamente ai geodati di base che descrivono.

² L'accesso può essere limitato unicamente se lo prevede un'ordinanza del Consiglio federale.

³ Il servizio specializzato competente nel caso specifico garantisce l'accesso ai geometadati.

⁴ L'Ufficio federale di topografia garantisce l'interconnessione dei geometadati.

⁷ RS 152.1

Art. 19 Aggiornamento e archiviazione

I geometadati sono aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.

Sezione 8: Accesso e utilizzazione**Art. 20** Campo di applicazione della sezione

La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità ai sensi dell'articolo 14 LGI né all'utilizzazione da parte di autorità nel quadro del loro mandato legale. È fatto salvo l'articolo 41.

Art. 21 Livelli di autorizzazione all'accesso

¹ Ai geodati di base sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all'accesso:

- a. geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all'accesso A;
- b. geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all'accesso B;
- c. geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all'accesso C.

² I livelli di autorizzazione all'accesso ai geodati di base sono stabiliti nell'allegato 1.

Art. 22 Accesso ai geodati di base di livello A

¹ È concesso l'accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso A.

² In singoli casi oppure in generale l'accesso a parti di una raccolta di dati è limitato, differito o negato se può:

- a. perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità;
- b. compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- c. compromettere gli interessi di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera o di un Cantone;
- d. compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
- e. compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
- f. comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari;
- g. comportare la violazione di obblighi di serbare il segreto previsti da leggi specifiche.

Art. 23 Accesso ai geodati di base di livello B

¹ Non è concesso l'accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso B.

² In singoli casi oppure in generale è concesso l'accesso a un'intera raccolta di dati o a parti di una raccolta di dati se:

- a. questo non è contrario agli interessi di mantenimento del segreto; o
- b. gli interessi di mantenimento del segreto possono essere salvaguardati mediante misure giuridiche, organizzative o tecniche.

Art. 24 Accesso ai geodati di base di livello C

Non è concesso l'accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso C.

Art. 25 Autorizzazione di utilizzare i dati

¹ L'autorizzazione di utilizzare i dati per uso privato è concessa se:

- a. può essere concesso l'accesso;
- b. l'utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un'utilizzazione per uso privato;
- c. l'emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.

² L'autorizzazione di utilizzare i dati per uso commerciale è concessa se:

- a. può essere concesso l'accesso;
- b. l'utente è registrato;
- c. l'utente ha dichiarato lo scopo, l'intensità e la durata dell'utilizzazione commerciale;
- d. l'emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;
- e. dati che presentano il livello di autorizzazione all'accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.

³ L'autorizzazione di utilizzare i dati può essere limitata nel tempo se il venir meno della loro attualità può risultare pregiudizievole.

⁴ L'autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l'intensità o la durata dell'utilizzazione se l'entità dell'emolumento dipende da tali fattori.

⁵ Per determinati geodati di base, il servizio specializzato competente nel caso specifico può ammettere l'utilizzazione senza previa autorizzazione.

Art. 26 Autorizzazione negata

¹ L'autorizzazione è negata mediante decisione formale.

² Se la conclusione di un contratto o l'autorizzazione sono negate mediante controlli organizzativi o tecnici dell'accesso, la persona interessata può chiedere che sia presa una decisione formale.

Art. 27 Autorizzazione a posteriori

In caso di utilizzazione illecita di geodati di base, la procedura per la concessione dell'autorizzazione è eseguita d'ufficio a posteriori.

Art. 28 Utilizzazione per uso privato

All'utilizzazione per uso privato si applicano per analogia le pertinenti disposizioni della legge del 9 ottobre 1992⁸ sul diritto d'autore.

Art. 28a⁹ Dati pubblici aperti

¹ Mediante geoservizi, il servizio competente di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI può rendere accessibili quali dati pubblici aperti i geodati di base del livello di autorizzazione all'accesso A.

² Nel caso di dati pubblici aperti, l'autorizzazione di utilizzare i dati è considerata accordata.

³ In caso di utilizzazione eccessiva, inadeguata o abusiva, l'accesso può essere limitato o negato.

⁴ Per impedire un'utilizzazione eccessiva, inadeguata e abusiva il servizio competente può sorvegliare il libero accesso mediante strumenti adeguati, compresa la registrazione di indirizzi IP.

Art. 29 Protezione dei dati

¹ Gli utenti sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

² Sono tenuti a informare in ogni momento il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI e l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulle misure adottate per garantire l'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 30 Indicazione della fonte

I geodati di base possono essere comunicati unicamente con l'indicazione della fonte.

Art. 31 Utilizzazione da parte di terzi

In caso di trasmissione di geodati di base, gli obblighi degli utenti si applicano anche ai terzi destinatari.

⁸ RS 231.1

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

Art. 32 Disposizioni contrattuali

Le disposizioni contrattuali concernenti l'accesso a geodati di base nonché l'utilizzazione e la trasmissione di geodati di base possono derogare alle disposizioni degli articoli 28–31 se:

- a. comprendono prescrizioni in materia di protezione almeno equivalenti; e
- b. assicurano la parità di trattamento dei soggetti operanti in condizioni di concorrenza.

Art. 33 Distruzione di dati utilizzati illecitamente

¹ Qualora l'autorizzazione a posteriori non possa essere concessa in ragione di un'utilizzazione illecita di geodati di base, il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI ordina la distruzione dei dati o la confisca dei supporti di dati presso l'utente.

² Esso ordina la distruzione o la confisca indipendentemente da un eventuale perseguimento penale.

Sezione 9: Geoservizi**Art. 34** Servizi relativi ai geodati di base

¹ I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:

- a. mediante servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso A;
- b. mediante servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente nell'allegato 1.

² In funzione di un'interconnessione ottimale, l'Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

³ Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può emanare istruzioni complementari nel proprio settore specialistico.

Art. 35 Servizi di geometadati

¹ I geometadati dei geodati di base sono resi accessibili mediante servizi di ricerca.

² In funzione di un'interconnessione ottimale, l'Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

Art. 36 Geoservizi intersettoriali

L'Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali:

- a. servizio di ricerca interconnesso per i geometadati di tutti i geodati di base;
- b. servizio di ricerca interconnesso per i geoservizi di cui all'articolo 34;

- c. servizio per la trasformazione tra i quadri di riferimento ufficiali (art. 4);
- d. servizio per la trasformazione tra i sistemi e i quadri di riferimento ufficiali (art. 4 e 5) e altri sistemi e quadri di riferimento geodetici (art. 6);
- e. accesso interconnesso ai geodati di base;
- f.¹⁰ servizi degli indirizzi.

Sezione 10: Scambio di dati tra autorità

Art. 37 Concessione dell'accesso

¹ Su richiesta, il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI concede ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni l'accesso ai geodati di base.

² Esso garantisce l'accesso mediante un servizio di telecaricamento. Laddove questo non sia possibile, trasmette i dati in un'altra forma.

Art. 38 Negazione dell'accesso

Il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI nega l'accesso ai geodati di base se:

- a. i geodati di base presentano il livello di autorizzazione all'accesso B o C e il servizio richiedente non può far valere alcun interesse pubblico all'accesso;
- b. la concessione dell'accesso potrebbe compromettere la sicurezza interna o esterna.

Art. 39 Protezione dei dati e tutela del segreto

¹ Il servizio ricevente è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e di tutela del segreto.

² Il servizio mittente informa il servizio ricevente dell'esistenza di prescrizioni particolari.

Art. 40 Comunicazione a terzi

¹ Un'autorità può concedere a terzi l'accesso a geodati di base a cui essa stessa ha accesso in virtù della sezione 8 e autorizzarne l'utilizzazione, a prescindere dal fatto che siano elaborati o no, se:

- a. applica per la regolamentazione dell'accesso e dell'utilizzazione le medesime prescrizioni applicate dal servizio competente di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI;
- b. fornisce indicazioni riguardo allo stato di aggiornamento;

¹⁰ Introdotta dall'all. 2 n. II 2 dell'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).

- c. riscuote gli emolumenti prescritti e li trasmette al servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI.

² Se comunica i geodati di base gratuitamente, si assume l'onere degli emolumenti prescritti.

Art. 41 Prestazioni commerciali di autorità e amministrazioni

Prestazioni commerciali proprie di autorità sono disciplinate dalle sezioni 8 e 11 anche se fondate su un mandato legale.

Art. 42 Indennità forfettaria

L'indennità forfettaria è stabilita in considerazione dei seguenti elementi:

- a. quantitativo e genere stimati delle unità d'informazione scambiate;
- b. indennità e sussidi finanziari concessi dalla Confederazione;
- c. entità stimata delle riscossioni di emolumenti.

Art. 42a¹¹ Organizzazioni internazionali

¹ Lo scambio di dati con organizzazioni internazionali sulla base di obblighi di diritto internazionale è considerato scambio di dati tra autorità.

² Esso è gratuito, sempre che il diritto internazionale non preveda un'indennità.

**Sezione 11:
Principi su cui si fonda la riscossione dell'emolumento da parte della Confederazione**

Art. 43¹² Campo di applicazione della sezione

¹ La presente sezione si applica a tutte le decisioni e a tutti i servizi per i quali sono riscossi emolumenti conformemente alla presente ordinanza.

² La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità né all'utilizzazione da parte di autorità nel quadro del rispettivo mandato legale se sussiste un disciplinamento contrattuale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LGI. È fatto salvo l'articolo 41.¹³

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6189).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6189).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6653).

Art. 43a¹⁴ Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁵ sugli emolumenti.

Art. 44¹⁶ Emolumenti

¹ Non sono riscossi emolumenti per:

- a. l'accesso ai dati pubblici aperti di cui all'articolo 28a;
- b. l'accesso ai geoservizi di cui agli articoli 35 e 36 e la loro utilizzazione;
- c. l'utilizzazione di geodati di base a prescindere dal genere di accesso e dal genere di utilizzazione;
- d. l'utilizzazione di prodotti ufficiali digitali liberamente accessibili ai sensi dell'articolo 28a.

² In caso di utilizzazione eccessiva di questi dati, servizi e prodotti possono essere riscossi emolumenti. Essi corrispondono a un contributo adeguato ai costi infrastrutturali per il numero eccessivo di consultazioni o il volume eccessivo di dati.

³ Sono riscossi emolumenti per:

- a. l'accesso a geodati di base che non sono considerati dati pubblici aperti secondo l'articolo 28a;
- b. l'accesso a geodati di base che non è possibile mediante geoservizi;
- c. prestazioni di servizio particolari;
- d. i prodotti, i servizi e le prestazioni di cui all'articolo 46;

⁴ Per quanto la presente ordinanza e le tariffe degli emolumenti dei Dipartimenti non prevedano disciplinamenti e non sussistano disposizioni contrattuali, è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.

⁵ I costi di approntamento e i costi di trasporto possono essere fatturati in aggiunta agli emolumenti di cui ai capoversi 3 e 4.

Art. 44a¹⁷ Costi di approntamento

¹ Per indennizzare costi di approntamento al di fuori dell'accesso secondo l'articolo 28a è riscosso un emolumento conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento.

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6189).

¹⁵ RS **172.041.1**

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU **2021** 37).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU **2021** 37).

² Per l'approntamento sono inoltre riscossi i seguenti emolumenti:

- a. supporto di dati: prezzo di fabbricazione per unità;
- b. imballaggio e spedizione: 0–25 franchi per unità di spedizione.

Art. 45¹⁸ Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto è riscossa, in aggiunta agli emolumenti, per le prestazioni ufficiali che vi sono soggette.

Art. 45a–45e¹⁹

Art. 45f²⁰ Costi di trasporto

¹ Le spese di porto sono fatturate conformemente alle tariffe della Posta svizzera.

² Se, per ragioni tecniche o su richiesta della persona che effettua l'ordinazione, il trasporto ha luogo da parte di altri fornitori di servizi di trasporto, sono fatturati i costi di trasporto effettivi.

Art. 46²¹ Emolumenti forfettari

¹ Sono riscossi emolumenti forfettari per:

- a. carte e atlanti analogici;
- b.²² l'utilizzazione di servizi e prestazioni particolari;
- c. software;
- d. rapporti e studi;
- e. e f.²³ ...
- g. modifiche di autorizzazioni e licenze;
- h. la procedura per l'autorizzazione a posteriori (art. 27);
- i. la decisione di distruzione o di confisca (art. 33).

² Oltre all'emolumento forfettario possono essere riscossi i costi di approntamento e i costi di trasporto.²⁴

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

¹⁹ Introdotti dal n. I dell'O del 18 nov. 2009 (RU 2009 6189). Abrogati dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

²³ Abrogate dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

3 ... 25

Art. 46a²⁶ Tariffe degli emolumenti

¹ Il Dipartimento competente emana le tariffe degli emolumenti. Esso vi stabilisce le aliquote per gli emolumenti di cui all'articolo 44 capoversi 2–4, i costi di approntamento e gli emolumenti forfetari.

² Nelle tariffe degli emolumenti, esso può prevedere eccezioni alla riscossione degli emolumenti o riduzioni degli emolumenti se:

- a. ciò è nell'interesse della Confederazione;
- b. l'utilizzazione avviene a scopi di formazione e di ricerca.

Art. 47²⁷

Sezione 12: Coordinamento e partecipazione

Art. 48 Organo di coordinamento

¹ Per il coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione è istituito un organo di coordinamento ai sensi dell'articolo 55 della legge del 21 marzo 1997²⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² L'organo di coordinamento ha i compiti seguenti:

- a. coordinamento delle attività dell'Amministrazione federale;
- b. sviluppo di strategie della Confederazione;
- c. partecipazione allo sviluppo di norme tecniche;
- d. gestione di un centro di competenze;
- e. consulenza a servizi cantonali.

³ Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.

⁴ L'organo di coordinamento è composto da almeno un rappresentante di ogni dipartimento, della Cancelleria federale, del settore dei Politecnici federali e dell'Ufficio federale di topografia. Ogni autorità designa autonomamente i propri rappresentanti.

⁵ L'organo di coordinamento è assegnato amministrativamente all'Ufficio federale di topografia e dispone di un proprio segretariato.

²⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU **2021** 37).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009 (RU **2009** 6189). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU **2021** 37).

²⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU **2021** 37).

²⁸ RS **172.010**

Art. 49 Identificatore

A tutti i geodati di base è attribuito un identificatore numerico univoco. L'identificatore è stabilito nell'allegato 1.

Art. 50 Partecipazione dei Cantoni e consultazione di organizzazioni

Nel quadro della preparazione di norme tecniche e di altri criteri stabiliti dalla Confederazione rientranti nel campo d'applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l'Amministrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.

Sezione 13: Inosservanza di prescrizioni d'ordine**Art. 51** Infrazioni e perseguimento penale

¹ È punito con la multa fino a 5000 franchi chi:

- a. procura illecitamente a se stesso o a terzi l'accesso a geodati di base;
- b. utilizza senza previa autorizzazione geodati di base o geoservizi;
- c. comunica senza previa autorizzazione geodati di base;
- d. viola prescrizioni in materia di utilizzazione, segnatamente in materia di indicazione della fonte.

² Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Sezione 14: Disposizioni finali**Art. 52** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 53 Disposizioni transitorie

¹ Per l'applicazione degli articoli 3, 8–19 e 34–36 è concesso ai Cantoni un termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Se la presente ordinanza rimanda a norme e ad altri criteri tecnici non ancora esistenti al momento della sua entrata in vigore, il termine transitorio è valevole a partire dal momento in cui dette norme e direttive sono comunicate ai Cantoni.

^{1bis} Per i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà si applicano gli articoli 25–30 dell’ordinanza del 2 settembre 2009²⁹ sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.³⁰

² Per il passaggio del sistema e del quadro di riferimento planimetrici da CH1903/MN03 a CH1903+/MN95 sono stabiliti i seguenti termini transitori:

- a. per il passaggio nell’ambito dei dati di riferimento: entro il 31 dicembre 2016;
- b. per il passaggio nell’ambito dei rimanenti geodati di base: entro il 31 dicembre 2020.

³ L’articolo 4 capoverso 1 lettera a sarà abrogato il 1° gennaio 2021.

Art. 53a³¹ Disposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 2009

¹ Alle procedure di autorizzazione pendenti sono applicabili i disciplinamenti sugli emolumenti vigenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica.

² I rimanenti contratti esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e concernenti l’utilizzazione di geodati di base, l’utilizzazione di geoservizi e i pertinenti emolumenti da versare sono efficaci sino alla fine della durata convenuta, al più tardi tuttavia sino al 31 dicembre 2014.

Art. 54 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

²⁹ RS 510.622.4

³⁰ Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 2 set. 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4723).

³¹ Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

Allegato I³²
(art. 1 cpv. 2)

Catalogo dei geodati di base del diritto federale

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecameramento	Identificatore
Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (patrimonio universale UNESCO, siti naturali)	RS 0.451.41	UFAM			A	X	1
Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar)	RS 0.451.45	UFAM			A	X	2
Convenzione delle Alpi	RS 0.700.1	ARE			A	X	3
Carte secondo il diritto aeronautico (Carte aeronautiche)	RS 0.748.0 art. 37 RS 510.626.1 art. 10	swisstopo [UFAC]			A		4

³² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 28 mar. 2012 (RU 2012 1791 5523). Aggiornato dal n. II 2 dell'O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3683 4169), dall'art. 30 n. 2 dell'O del 23 ott. 2013 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (RU 2013 4009) e dall'all. n. II 2 dell'O del 29 ott. 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (RU 2014 3555), dal n. III dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4581), dall'all. 6 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699), dall'all. n. II 1 dell'O del 17 ago. 2016 (RU 2016 3215), dall'all. 2 n. II 2 dell'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RU 2017 3459), dal n. II dell'O del 15 nov. 2017 (RU 2017 6653), dall'all. 8 n. 2 dell'O del 31 ott. 2018 sulla salute dei vegetali (RU 2018 4209), dal n. I dell'O del 3 apr. 2019 (RU 2019 1343), del 16 ott. 2019 (RU 2019 3231), dal n. III dell'O del 17 ott. 2018 (RU 2018 3849, 2020 145), dal n. I dell'O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6013), dall'all. 2 n. 1 dell'O del 4 giu. 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (RU 2021 348), dal n. I dell'O del 22 giu. 2022 (RU 2022 395), dal n. II dell'O del 31 ago. 2022, (RU 2022 487), dall'all. 9 n. 1 dell'O del 2 nov. 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (RU 2022 754), dal n. II dell'O del 2 nov. 2022 (RU 2022 756), dall'all. n. 6 dell'O del 23 ago. 2023 (RU 2023 529), dal n. I dell'O del 29 nov. 2023 (RU 2023 761) e dal n. II dell'O del 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 820).

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all' accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Dati della navigazione aerea	RS 0.748.0 art. 37, allegati 4, 11, 14 e 15	UFAC			A		5
Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquisto	RS 210 art. 949a cpv. 3, 970 cpv. 2 RS 211.432.1 art. 26 cpv. 1 lett. a, 27	Cantoni [UFG]			A		7
Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM	RS 210 art. 949a cpv. 3, 970 RS 211.432.1 art. 26 cpv. 1 lett. b e c, 98, 101 segg.	Cantoni [UFG]			B		8
Registro federale degli edifici e delle abitazioni: dati con livello di autorizzazione all'accesso A secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni	RS 431.01 art. 10 RS 431.841 art. 1 segg.	UST			A	X	9
Registro delle imprese e degli stabilimenti	RS 431.01 art. 10 RS 431.903 art. 1 segg.	UST			B	X	10
Censimenti delle aziende e statistica strutturale delle imprese	RS 431.012.1 allegato	UST			B	X	11
Statistica della superficie della Svizzera	RS 431.012.1 allegato	UST			A	X	12
Censimento della circolazione stradale sulla rete superiore	RS 431.012.1 allegato	USTRA			A	X	13
Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e locale	RS 431.012.1 allegato	Cantoni [USTRA]			A	X	14

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Censimenti federali della popolazione	RS 431.112 art. 1 segg.	UST			B	X	15
Inventario federale delle vie di comunicazione storiche	RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c RS 451.13	USTRA			A	X	16
Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale)	RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a	Cantoni [USTRA]			A	X	17
Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP)	RS 451 art. 5 RS 451.11 art. 1 segg.	UFAM			A	X	18
Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale	RS 451 art. 18a RS 451.31 art. 1 segg.	UFAM			A	X	19
Inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale	RS 451 art. 18a RS 451.32 art. 1 segg.	UFAM			A	X	20
Inventario federale delle paludi di importanza nazionale	RS 451 art. 18a RS 451.33 art. 1 segg.	UFAM			A	X	21
Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale	RS 451 art. 18a RS 451.34 art. 1 segg.	UFAM			A	X	22
Altri biotopi d'importanza regionale e locale	RS 451 art. 18b	Cantoni [UFAM]			A	X	23
Inventario federale dei paesaggi palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale	RS 451 art. 23b RS 451.35 art. 1 segg.	UFAM			A	X	24

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di di- ritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all' accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale ISOS	RS 451.12 art. 1 segg.	UFC			A		25
Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e locale	RS 451 art. 18a, 18b RS 451.31 art. 3	Cantoni [UFAM]			A	X	26
Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e locale	RS 451 art. 18a, 18b RS 451.32 art. 3	Cantoni [UFAM]			A	X	27
Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e locale	RS 451 art. 18a, 18b RS 451.33 art. 3	Cantoni [UFAM]			A	X	28
Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e locale	RS 451 art. 18a, 18b RS 451.34 art. 5	Cantoni [UFAM]			A	X	29
Parco Nazionale Svizzero	RS 454 art. 1 segg.	UFAM			A	X	31
Piano settoriale militare	RS 510.51 art. 6 RS 700.1 art. 14 segg.	DDPS [ARE]			A	X	32
Sistemi di riferimento geodetici (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 2 segg. RS 510.620 art. 4 segg.	swisstopo	X		A	X	33
Quadri di riferimento geodetici (dati concernenti i punti fissi e la rete permanente della misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 2 segg. RS 510.620 art. 4 segg.	swisstopo	X		A	X	34

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Ortofoto (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7	swisstopo	X		A	X	35
Foto aeree (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7	swisstopo	X		A		36
Foto satellitari (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7	swisstopo	X		A		37
Modello topografico del paesaggio (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7	swisstopo	X		A	X	38
Confini giurisdizionali (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7, 13 segg.	swisstopo	X		A	X	39
Nomi geografici (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7	swisstopo	X		A	X	40
Dati altimetrici (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 RS 748.131.1 art. 58b cpv. 3	swisstopo	X		A	X	41
Carte nazionali	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 8	swisstopo	X		A	X	42

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di di- ritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all' accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Atlante della Svizzera	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23	Politecni- co fede- rale di Zu- rigo			A		43
Atlante idrologico	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23	UFAM			A		44
Carte geologiche	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23	swisstopo			A	X	46
Carte geofisiche	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23	swisstopo			A		47
Carte geotecniche	RS 510.62 art. 22 segg., 27 seg. RS 510.626 art. 23 RS 510.624 art. 10	swisstopo			A		48
Carte storiche	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626.1 art. 10	swisstopo	X		A		49
Geologia nazionale (dati di base)	RS 510.62 art. 27 seg. RS 510.624 art. 5 lett. a	swisstopo			A		50
Piano per il registro fondiario (estratto misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 7	Cantoni [UFRF e D+M]	X		A	X	51

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Punti fissi PFP1, PFA1 (misurazione nazionale)	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 2	swisstopo	X		A	X	53
Inventario della protezione dei beni culturali con oggetti d'importanza nazionale	RS 520.31 art. 2	UFPP			A		65
Inventario dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza	RS 531.32 art. 8 RS 814.20 art. 58	Cantoni [UFAM]			B		66
Rete delle piste ciclabili	RS 700 art. 3 cpv. 3 lett. c, art. 6 cpv. 3 RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a	Cantoni [USTRA]			A	X	67
Superfici per l'avvicendamento delle colture	RS 700 art. 6 cpv. 2 lett. a RS 700.1 art. 26 segg. RS 700.1 art. 28 cpv. 2	Cantoni [ARE]			A	X	68
Piani direttori cantonali	RS 700 art. 6 segg. RS 700.1 art. 4 segg.	Cantoni [ARE]			A		69
Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria	RS 742.101 art. 18 cpv. 5 RS 742.104 art. 8 ^{bis} RS 700.1 art. 14 segg.	UFT [ARE]			A	X	71
Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura Strade	RS 700.1 art. 14 segg.	USTRA [ARE]			A	X	72

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di di- ritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all' accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Piani di utilizzazione (cantionali/comunali)	RS 700 art. 14, 26	Cantoni [ARE]		X	A	X	73
Stato dell'urbanizzazione	RS 700 art. 19 RS 700.1 art. 31 seg.	Cantoni [ARE]			A	X	74
Zone di pianificazione	RS 700 art. 27	Cantoni [ARE]		X	A	X	76
Agricoltura (dati di base)	RS 700.1 art. 14	UFAG			A	X	77
Piano settoriale di depositi in strati geologici profondi	RS 732.11 art. 5 RS 700.1 art. 14 segg.	UFE [ARE]			A	X	78
Reti di percorsi pedonali e sentieri	RS 704 art. 4, 16	Cantoni [USTRA]			A	X	79
Protezione contro le piene (rilevamenti di interesse nazionale)	RS 721.100 art. 13 RS 721.100.1 art. 26	UFAM			A		80
Protezione contro le cata- strofi naturali (ulteriori ri- levamenti)	RS 721.100 art. 14 RS 721.100.1 art. 24, 27 cpv. 1 lett. a, d ed f RS 921.0 art. 36 RS 921.01 art. 15 cpv. 1 lett. a, art. 16 cpv. 1	Cantoni [UFAM]			A		81
Compendio degli impianti idroelettrici (WASTA)	RS 721.80 art. 29a	UFE			A	X	82
Zone tutelate dall'OIFI	RS 721.821 art. 5	UFE			A	X	85
Strade nazionali	RS 725.11 art. 11 FF 2017 6695 allegato	USTRA	X		A	X	86

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Zone riservate per le strade nazionali	RS 725.11 art. 14	USTRA		X	A	X	87
Allineamenti per le strade nazionali	RS 725.11 art. 22	USTRA		X	A	X	88
Rete delle strade principali	RS 725.116.21 art. 16, allegato 2	USTRA	X		A		90
Centrali nucleari	RS 732.1 art. 1 segg.	UFE			A	X	91
Piani d'opera delle linee elettriche in cavo	RS 734.0 art. 3 RS 734.31 art. 62	Gestori degli impianti [UFE]			B		92
Piano settoriale degli elettrodotti	RS 734.0 art. 16 cpv. 5 RS 700.1 art. 14 segg.	UFE [ARE]			A	X	94
Ubicazioni degli incidenti stradali	RS 741.57	USTRA			B		95
Zone riservate per gli impianti ferroviari	RS 742.101 art. 18n	UFT		X	A	X	96
Allineamenti per gli impianti ferroviari	RS 742.101 art. 18q	UFT		X	A	X	97
Rete ferroviaria e stazioni per i trasporti pubblici	RS 510.625 art. 28 RS 742.120 ³³ art.4 RS 745.1 art. 13 cpv. 2	UFT			A	X	98
Impianti di trasporto a fune soggetti a concessione federale	RS 743.011 art. 10	UFT			A	X	99
Limitazioni per la navigazione interna	RS 747.201 art. 3	Cantoni [UFT]			A	X	100

³³ [RU 1999 689, 2009 5981 art. 26 lett. c].

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di di- ritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all' accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura Navigazione	RS 747.219.1 art. 5 RS 700.1 art. 14 segg.	UFT [ARE]			A	X	101
Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura Aviazione (Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica)	RS 748.131.1 art. 3a RS 700.1 art. 14 segg.	UFAC [ARE]			A	X	102
Zone riservate per gli impianti aeroportuali	RS 748.0 art. 37n-37p	UFAC		X	A	X	103
Allineamenti per gli impianti aeroportuali	RS 748.0 art. 37q-37s	UFAC		X	A	X	104
Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli degli aeroporti civili	RS 748.131.1 art. 62	UFAC			A		106
Piano delle zone di sicurezza	RS 748.0 art. 42 RS 748.131.1 art. 72	UFAC		X	A	X	108
Piani delle reti emittenti radiofoniche e televisive	RS 784.10 art. 13, 24 seg.	UFACOM			A		109
Ubicazioni degli impianti di radiocomunicazione (dati di esercizio)	RS 784.10 art. 13a RS 784.102.1 art. 13, 17	UFACOM			B		110
Catasto delle antenne degli impianti delle reti pubbliche di telefonia mobile	RS 784.10 art. 24 seg.	UFACOM			A		111
Raccolta di dati nazionale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17	UFAM			B		112
Catasto dei rischi (rilevamenti dei Cantoni)	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 13, 16, 17	Cantoni [UFAM]			B		113

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Impianti per i rifiuti	RS 814.01 art. 31 RS 814.600 art. 4, 6	Cantoni [UFAM]			A	X	114
Catasto dei siti inquinati	RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5	Cantoni [UFAM]		X	A	X	116
Catasto dei siti inquinati nel settore militare	RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5	DDPS [UFAM]		X	A	X	117
Catasto dei siti inquinati nel settore degli aeroporti civili	RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5	UFAC [UFAM]		X	A	X	118
Catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici	RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5	UFT [UFAM]		X	A	X	119
Carte dell'inquinamento fonico – panoramica nazionale	RS 814.41 art. 45a RS 814.01 art. 44	UFAM			A		120
Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL)	RS 814.01 art. 44 RS 814.318.142.1 art. 39	UFAM			A	X	121
Rilevamenti cantonali dell'inquinamento atmosferico (reti di rilevamento)	RS 814.01 art. 44 RS 814.318.142.1 art. 27	Cantoni [UFAM]			A	X	122
Carte nazionali dell'inquinamento atmosferico	RS 814.01 art. 44	UFAM			A		123

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di di- ritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all' accesso	Servizio di telecarticamento	Identificatore
Risultati dell'osservazione nazionale del deterioramento del suolo (NABO)	RS 814.01 art. 44 RS 814.12 art. 3	UFAM			A		124
Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo	RS 814.01 art. 44 RS 814.12 art. 4	Cantoni [UFAM]			A		125
Catasto dei rumori – impianti ferroviari	RS 814.01 art. 44 RS 814.41 art. 37, 45	UFT [UFAM]			A		126
Registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico	RS 814.01 art. 46 cpv. 2 RS 814.017 art. 8	UFAM			A	X	127
Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico PRS	RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 4	Cantoni [UFAM]			A	X	128
Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico PGS	RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 5	Cantoni [UFAM]			A	X	129
Settori di protezione delle acque	RS 814.20 art. 19 RS 814.201 art. 29, 30, alle- gato 4	Cantoni [UFAM]			A	X	130
Zone di protezione delle acque sotterranee	RS 814.20 art. 20 RS 814.201 art. 29, 30, alle- gato 4	Cantoni [UFAM]		X	A	X	131
Aree di protezione delle acque sotterranee	RS 814.20 art. 21 RS 814.201 art. 29, 30, alle- gato 4	Cantoni [UFAM]		X	A	X	132

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Qualità delle acque (rilevamenti di interesse nazionale)	RS 814.20 art. 57	UFAM			A	X	133
Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti)	RS 814.20 art. 58	Cantoni [UFAM]			B		134
Condizioni idrologiche (rilevamenti di interesse nazionale)	RS 814.20 art. 57 RS 721.100 art. 13	UFAM			A	X	135
Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti)	RS 814.20 art. 58 RS 721.100 art. 14	Cantoni [UFAM]			A		136
Approvvigionamento in acqua potabile (rilevamenti di interesse nazionale)	RS 814.20 art. 57	UFAM			A	X	137
Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti)	RS 814.20 art. 58	Cantoni [UFAM]			B		138
Falde freatiche	RS 814.20 art. 58	Cantoni [UFAM]			A	X	139
Inventario dei prelievi d'acqua esistenti	RS 721.80 art. 29a RS 814.20 art. 82 RS 814.201 art. 36, 40	Cantoni [UFAM]			A		140
Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freatica	RS 814.20 art. 58 RS 814.201 art. 30	Cantoni [UFAM]			A	X	141
Catasto dei rumori – strade nazionali	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44	USTRA [UFAM]			A		142

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di di- ritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all' accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Catasto dei rumori –aero- dromi militari	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44	DDPS [UFAM]			A		143
Catasto dei rumori – strade principali e altre strade	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44	Cantoni [UFAM]			A		144
Gradi di sensibilità al ru- more (in zone d'utilizza- zione)	RS 814.41 art. 43	Cantoni [UFAM]		X	A	X	145
Elenco di tutte le emis- sioni sperimentali autoriz- zate	RS 814.911 art. 56 cpv. 1	UFAM			A		147
Catasto della produzione agricola	RS 910.1 art. 4 e 178 cpv. 5 RS 912.1 art. 1 e 5	UFAG			A	X	149
Registro delle denomina- zioni d'origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP)	RS 910.1 art. 16 RS 910.12 art. 13	UFAG			A	X	150
Catasto viticolo	RS 910.1 art. 61, 178 cpv. 5; RS 916.140 art. 4	Cantoni [UFAG]			A	X	151
Zone declive	RS 910.1 art. 178 cpv. 5 RS 910.13 art. 43 e 45	UFAG			A	X	152
Superfici agricole	RS 910.1 art. 178 cpv. 5; RS 910.13 art. 38, 45, 55, 56, 58–60, 63, 64, 113, all. 1–4; RS 910.91 art. 6, 9, 13, 14, 16, 24	Cantoni [UFAG]			A	X	153

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Margini statici della foresta	RS 921.0 art. 10 cpv. 2, 13 RS 921.01 art. 12a	Cantoni [UFAM]		X	A	X	157
Linee di distanza dalla foresta	RS 921.0 art. 17	Cantoni [UFAM]		X	A	X	159
Riserve forestali	RS 921.0 art. 20 cpv. 4 RS 921.01 art. 41	Cantoni [UFAM]		X	A	X	160
Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali)	RS 921.0 art. 20 RS 921.01 art. 18 cpv. 2	Cantoni [UFAM]			A	X	161
Inventario forestale nazionale svizzero (basi)	RS 921.0 art. 33, 34 RS 921.01 art. 37a	FNP [UFAM]			B		163
Inventario forestale nazionale svizzero (rapporto conclusivo)	RS 921.0 art. 33, 34 RS 921.01 art. 37a	FNP [UFAM]			A		164
Ricerca ecologica di lungo termine in ecosistemi forestali e inventario Sana-silva	RS 921.0 art. 33, 34 RS 921.01 art. 37a	FNP [UFAM]			B		165
Carte dei pericoli	RS 921.0 art. 36 RS 721.100 art. 6 RS 921.01 art. 15 cpv. 1 lett. c RS 721.100.1 art. 21, 27 cpv. 1 lett. c	Cantoni [UFAM]			A		166

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di di- ritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all' accesso	Servizio di telecarticamento	Identificatore
Catasto dei pericoli (Catasto degli eventi)	RS 921.0 art. 36 RS 721.100 art. 6 RS 921.01 art. 15 cpv. 1 lett. b RS 721.100.1 art. 21, 27 cpv. 1 lett. b	Cantoni [UFAM]			A		167
Bandite di caccia (canto- nali)	RS 922.0 art. 3, 11	Cantoni [UFAM]			A	X	168
Colonie di stambecchi	RS 922.0 art. 7 cpv. 3 RS 922.27 art. 1, 2	UFAM			A	X	169
Inventario federale delle bandite di caccia federali (compresa la rete di per- corsi)	RS 922.0 art. 11 RS 922.31 art. 1 segg.	UFAM			A	X	170
Inventario federale delle riserve d'importanza inter- nazionale e nazionale d'uccelli acquatici e mi- gratori	RS 922.0 art. 11 RS 922.32 art. 1 segg.	UFAM			A	X	171
Riserve d'uccelli (canto- nali)	RS 922.0 art. 11 cpv. 4	Cantoni [UFAM]			A	X	172
Zone di protezione ittica	RS 923 art. 4 cpv. 3	Cantoni [UFAM]			A	X	174
Catasto dei rumori – aero- dromi civili	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44	UFAC [UFAM]			A		176
Catasto dei rumori – piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari	RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44	DDPS [UFAM]			A		177

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Piani delle zone per la pianificazione delle misure di emergenza nei dintorni degli impianti nucleari	RS 732.33 art. 3–5, Allegato 2	IFSN			A	X	178
Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (patrimonio universale UNESCO, siti culturali)	RS 0.451.41	UFC			A	X	179
Atlante statistico della Svizzera	RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23	UST			A		180
Elenco ufficiale delle località con il numero postale d'avviamento e il perimetro	RS 510.625 art. 24	swisstopo			A	X	181
Banca dati sul radon	RS 814.501 art. 162 ³⁴	Cantoni [UFSP]			B		182
Sicurezza dell'approvvigionamento elettrico: compensori di rete	RS 734.7 art. 5 cpv. 1	Cantoni [ElCom]			A	X	183
Itinerari cantonali dei trasporti speciali	RS 741.11 art. 78 segg.	Cantoni [USTRA]			A	X	184
Dissodamenti e rimboscimento compensativo	RS 921.0 art. 5, 7 RS 921.01 art. 7, 8	Cantoni [UFAM]			A		185
Inventario federale dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale	RS 451 art. 18a RS 451.37 art. 1 segg.	UFAM			A	X	186
Parchi d'importanza nazionale	RS 451 art. 23e–23h	Cantoni [UFAM]			A		187

³⁴ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2018.

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di di- ritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all' accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Inventario cantonale dei beni culturali d'importanza regionale e locale	RS 520.31 art. 2	Cantoni [UFPP]			A		188
Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale, regionale e locale	RS 451 art. 18a, 18b RS 451.37 art. 4	Cantoni [UFAM]			A	X	189
Spazio riservato alle acque	RS 814.20 art. 36a RS 814.201 art. 41a, 41b	Cantoni [UFAM]		X	A	X	190
Pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque	RS 814.20 art. 38a RS 814.201 art. 41d	Cantoni [UFAM]			A	X	191
Pianificazione del risanamento nell'ambito della forza idrica e relativi rapporti	RS 814.20 art. 83b RS 814.201 art. 41f, 42b RS 923.01 art. 9b	Cantoni [UFAM]			A		192
Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza federale	RS 721.101 art. 2, 3 al. 2, 22, 24 RS 721.101.1 art. 29 ³⁵	UFE			A	X	193
Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza cantonale	RS 721.101 art. 2, 23, 24 ³⁶	Cantoni [UFE]			A	X	194
Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)	RS 922.01 art. 4 ^{ter}	Cantoni [UFAM]			A	X	195

³⁵ I rimandi sono stati adeguati in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

³⁶ I rimandi sono stati adeguati in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Elenco ufficiale delle vie	RS 510.625 art. 26a	swisstopo	X		A	X	196
Elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici	RS 510.625 art. 26c	swisstopo	X		A	X	197
Piano settoriale Asilo	RS 142.31 art. 95a segg. RS 700.1 art. 14 segg.	SEM [ARE]			A	X	198
Restrizioni di utilizzazione in caso di suoli contaminati	RS 814.01 art. 34 cpv. 2 RS 814.12 art. 9 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1	Cantoni [UFAM]			A	X	199
Carte nazionali per attività sulla neve	RS 922.01 art. 4 ^{ter} cpv. 4	swisstopo [UFAM]			A	X	200
Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli aerodromi militari	RS 510.10 art. 126	DDPS			A		201
Inventario delle abitazioni e quota di abitazioni secondarie	RS 702.1 art. 2 cpv. 4	ARE			A	X	202
Collegamento in ponte radio	RS 784.10 art. 24 ^f , art. 25 cpv. 1	UFCOM			A		203
Raccolta di dati relativa all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle strade nazionali	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17	USTRA [UFAM]			B		204
Raccolta di dati relativa all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti ferroviari	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17	UFT [UFAM]			B		205

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di di- ritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all' accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Raccolta di dati relativa all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti di trasporto in condotta	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17	UFE [UFAM]			B		206
Raccolta di dati relativa all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17	DDPS [UFAM]			B		207
Raccolta di dati concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari protette ai sensi della legge federale concernente la protezione delle opere militari	RS 510.518 art. 1 RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17	DDPS [UFAM]			C		208
Raccolta di dati concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli aeroporti civili	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17	UFAC [UFAM]			B		209
Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (rilevamenti dei Cantoni)	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 13	Cantoni [UFAM]			A		210
Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle strade nazionali	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20	USTRA [UFAM]			A		211
Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti ferroviari	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20	UFT [UFAM]			A		212

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti di trasporto in condotta	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20	UFE [UFAM]			A		213
Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20	DDPS [UFAM]			A		214
Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari protette ai sensi della legge federale concernente la protezione delle opere militari	RS 510.518 art. 1 RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20	DDPS [UFAM]			C		215
Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli aeroporti civili	RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20	UFAC [UFAM]			A		216
Zone riservate per linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV	RS 734.0 art. 18	UFE		X	A	X	217
Allineamenti per impianti a corrente forte	RS 734.0 art. 18b	UFE		X	A	X	218
Impianti elettrici con una tensione nominale superiore a 36 kV	RS 734.0 art. 26a	Gestori degli impianti [UFE]			A	X	219

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all' accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Mappe di inondazione per impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza federale	RS 721.101 art. 2, 3 cpv. 2, 10, 22, 24 RS 721.101.1 art. 25 cpv. 1 lett. a	Gestori degli impianti [UFE]			B		220
Impianti di produzione dell'elettricità	RS 730.0 art. 56 cpv. 1 lett. h RS 730.01 art. 69a	UFE			A	X	221
Impianti di trasporto in condotta	RS 746.12 art. 45	Esercente [UFE]			A	X	222
Impianti di trasporto in condotta: perimetri di protezione	RS 746.12 art. 44	Esercente [UFE]			A	X	223
Posizione e perimetri di protezione degli impianti di trasporto in condotta nel settore delle opere militari	RS 746.12 art. 44, 45	DDPS [UFE]			B		224
Posizione e perimetri di protezione degli impianti di trasporto in condotta nel settore delle opere militari protette ai sensi della legge federale concernente la protezione delle opere militari	RS 510.518 art. 1 RS 746.12 art. 44, 45	DDPS [UFE]			C		225
Piano settoriale dei trasporti, parte Trasporto merci sotterraneo	RS 749.1 art. 7 RS 700.1 art. 14 segg.	UFT [ARE]			A	X	226
Infrastrutture agricole	RS 913.1 art. 59	Cantoni [UFAG]			A	X	227
Misurazione ufficiale	RS 211.432.2 art. 6	Cantoni [D+M]	X		A	X	228

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Progetti di grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEnE	RS 730.01 art. 9h	UFE			A	X	229
Progetti di impianti eolici di cui all'articolo 71c LEnE	RS 730.01 art. 9k	UFE			A	X	230

Allegato 2
(art. 52)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...³⁷

³⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU **2008** 2809.

